

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORA, MICOLINI, MARGHERITI, LEONARDI, ORLANDO, CARTA, COVELLO, BONALUMI, TOTH, GIAGU DEMARTINI, CUMINETTI, PEZZULLO, MURMURA, VENTURI, LAURIA, ROBOL, DI STEFANO, VETTORI, BOGGIO, MELOTTO, BONORA, GRASSI BERTAZZI, CARLOTTO, COVIELLO, SALERNO, DUÒ, ZANGARA, GENOVESE, BUSSETI, VENTRE, CATTANEI, FOSCHI, FONTANA Walter, CALVI e SARTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1991

Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernenti la definizione di ciclomotori, nonché disposizioni relative alla loro guida

ONOREVOLI SENATORI. - Il vigente testo unico delle norme sulla circolazione stradale non consente la guida di autovetture alle persone disabili le cui invalidità fisiche o sensoriali non consentono di raggiungere i requisiti minimi di legge per il conseguimento della patente speciale.

Oltre al danno morale e materiale creato dalla limitazione della libertà di movimento di una categoria di cittadini già penalizzati dall'invalidità, tale esclusione concretizza una discriminazione in contrasto con la parità di diritti sancita dall'articolo 3 della Costituzione. La legge 18 marzo 1988, n. 111, articolo 16, comma 2, raccomanda

una particolare attenzione all'esigenza di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap* ai fini del conseguimento della patente. Noi aggiungiamo che l'attenzione a favorire la mobilità deve essere rivolta anche ai portatori di *handicap* che, non avendo i requisiti per conseguire la patente, vogliono condurre almeno dei mezzi, come i ciclomotori, per la cui guida la legge non richiede tale documento.

In Italia, da alcuni anni, si producono vetturette a quattro ruote con carrozzeria leggera, in vetroresina, e con motore per ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 centimetri cubici. Sono vetturette destinate

esclusivamente all'esportazione negli Stati membri della Comunità economica europea, ove possono circolare liberamente, mentre in Italia non possono essere omologate perchè non previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, nato nel 1959, quando esistevano solo ciclomotori a due o tre ruote.

È pertanto necessario aggiornare l'articolo 24 del citato testo unico, relativo alla definizione dei ciclomotori, prevedendoli anche a quattro ruote, in aggiunta a quelli a due o tre ruote contemplati nel testo attualmente in vigore.

Occorre altresì integrare gli articoli dei relativi dispositivi e controlli, come indicato nel presente disegno di legge.

I ciclomotori a quattro ruote sono microvetture che possono risolvere il problema della libertà di movimento della citata categoria di portatori di *handicap*.

Inoltre, la stabilità garantita dalle quattro ruote consente il trasporto in piena sicurezza anche di un accompagnatore oltre il conducente, utilizzando due sedili affiancati.

Nelle varie Nazioni europee queste vetture sono utilizzate per gli spostamenti in città anche da persone che non hanno alcuna invalidità fisica, data la comodità legata alle ridotte dimensioni. Con questo provvedimento si renderà possibile la libertà di movimento a tanti soggetti confinati nelle barriere dell'*handicap*. Inoltre si viene incontro alle aspettative di molti disabili più sfortunati, nel pieno rispetto delle

norme del citato testo unico che per i ciclomotori fissa due caratteristiche fondamentali: la velocità massima di 40 chilometri l'ora e la cilindrata inferiore a 50 centimetri cubici.

Poniamo in evidenza l'attuale situazione contraddittoria per cui queste vetturette da 50 centimetri cubici a quattro ruote mentre circolano liberamente nelle Nazioni europee, ove vengono esportate da aziende italiane che le producono, sul nostro territorio sono praticamente vietate per carenza di legge.

In conclusione le modifiche che si propongono all'articolo 24 del citato testo unico consentiranno un miglioramento della qualità della vita di particolari categorie di disabili, conseguente alla possibilità di movimento autonomo, senza necessità di patente, con mezzi più stabili e quindi con maggiore sicurezza; un riflesso psicologico di elevata incidenza positiva, molto importante per il disabile, poichè il ciclomotore a quattro ruote, carrozzato in maniera simile alle autovetture di piccola cilindrata, anche se in dimensioni più ridotte, nasconde la «diversità» dell'utente portatore di *handicap*, solitamente evidenziata dai tricicli carrozzati attualmente in uso; l'allineamento al resto dell'Europa ove le citate vetturette sono in uso da diversi anni; la possibilità di un incremento di lavoro nelle aziende italiane che già producono microvetture per il mercato estero.

Il provvedimento non comporta spese per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Articolo 24 (*Ciclomotori*). - 1. Ciclomotori sono i veicoli con due o più ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) cilindrata fino a 50 centimetri cubici;

b) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 chilometri l'ora.

2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli».

Art. 2.

1. All'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tutti gli altri motoveicoli e i ciclomotori con più di due ruote devono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti tali da consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote».

Art. 3.

1. All'articolo 45 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori a più di due ruote, i filoveicoli e i rimorchi devono essere muniti di luci di arresto rosse, visibili da tergo, che si accendono quando il conducente aziona il comando del dispositivo di frenatura di servizio».

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che circolano in sede promiscua, i motoveicoli, esclusi quelli asimmetrici e i motocicli, e i ciclomotori a più di due ruote devono essere muniti di indicatori di direzione; tali indicatori devono emettere luce lampeggiante arancione in avanti, lateralmente e all'indietro».

Art. 4.

1. All'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli autoveicoli, i filoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori a più di due ruote con cabina devono essere muniti di un dispositivo di tergicristallo che assicuri la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o di neve».

Art. 5.

1. All'articolo 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 4 maggio 1966, n. 263, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori a più di due ruote, i filoveicoli ed i rimorchi devono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilità di sospensioni rigide».

Art. 6.

1. All'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, al primo comma, la lettera *b*) e la lettera *d*), come sostituita dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono sostituite dalle seguenti:

«*b*) anni quattordici per guidare ciclomotori che non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare ciclomotori a quattro ruote che trasportino un'altra persona oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubici che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 centimetri cubici; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera *c*); macchine operatrici».

Art. 7.

1. All'articolo 122 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Sui ciclomotori a due o tre ruote è vietato il trasporto di un passeggero oltre al conducente. Sui ciclomotori a quattro ruote è ammesso il trasporto di un passeggero oltre al conducente».

Art. 8.

1. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti dei ciclomotori a più di due ruote e dei motoveicoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1

dell'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37».

Art. 9.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 189 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, indicando, in attuazione dell'articolo 2 della presente legge, le prove di verifica dell'efficienza della frenatura per i ciclomotori a quattro ruote con impianto frenante di analoghe caratteristiche a quelle indicate al punto 4 del primo comma dell'articolo 190 del citato regolamento di esecuzione.

Art. 10.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a rettificare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 191 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che nei ciclomotori a più di due ruote la batteria deve alimentare almeno le luci di posizione e l'indicatore di arresto.

Art. 11.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 192 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclo-

motori a quattro ruote debbono avere due apparecchi per luce di posizione anteriore.

Art. 12.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 193 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclomotori a quattro ruote debbono avere due apparecchi per luce di posizione posteriore.

Art. 13.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 196 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclomotori a quattro ruote debbono avere due proiettori.

Art. 14.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 197 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando, come stabilito all'articolo 3 della presente legge, che nei ciclomotori a più di due ruote debbono esservi due apparecchi indicatori di direzione anteriori laterali e posteriori, oppure due anteriori, due posteriori e due laterali.

Art. 15.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, l'articolo 198 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando, come stabilito all'articolo 3, che i ciclomotori a più di due ruote debbono essere muniti di due luci di arresto.

Art. 16.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 199 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclomotori a più di due ruote possono essere muniti di due proiettori fendinebbia.

Art. 17.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 200 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclomotori a più di due ruote possono essere muniti di proiettore per la retro-marcia.

Art. 18.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 221/a del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, aggiunto con decreto ministeriale 28 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 9 dicembre 1983, poi sostituito con decreto ministeriale 24 settembre 1988,

n. 444, per estendere le prove ivi previste ai ciclomotori a quattro ruote, con le seguenti precisazioni:

a) le dimensioni massime devono essere quelle previste per i motoveicoli all'articolo 25 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; nei ciclomotori a quattro ruote con carrozzeria devono essere disponibili una larghezza libera di almeno metri 1,20 e due sedili affiancati, ciascuno dei quali, rispettivamente per il conducente e per il passeggero, con larghezza massima non superiore a metri 0,50;

b) la massa a pieno carico non deve superare 650 chilogrammi;

c) sul certificato di cui all'articolo 62 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, devono essere indicati, cilindrata, massa a pieno carico, lunghezza, larghezza, numero rapporti cambio.

Art. 19.

1. Sono estese ai ciclomotori a più di due ruote, nei limiti di compatibilità con le loro caratteristiche, le prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza stabilite dalla legge 25 novembre 1975, n. 707.

Art. 20.

1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni particolari, compatibili con le caratteristiche dei ciclomotori a più di due ruote, che devono essere attuate e verificate in applicazione dell'articolo 19.